



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Proc. n. 214/10 RGEI

Il giudice dell'esecuzione, dott. Giuseppe Sicilia

Vista l'istanza datata 02.05.19 dell'Avv. Maria Monteleone, delegato ex art. 591 *bis* cpc nella procedura esecutiva in oggetto, la quale fa rilevare che :

“i creditori pignoranti risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, PREMESSO CHE

- In data 4.02.2019 è stato comunicato dalla cancelleria il deposito dell'ordinanza di delega aggiornata;
- la suddetta ordinanza dispone che la sottoscritta proceda con l'apertura del conto corrente intestato alla procedura esecutiva e inviti i creditori pignoranti al versamento dei compensi e delle spese per le operazioni di vendita;
- tuttavia i creditori procedenti sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, dalle verifiche effettuate presso la cancelleria competente, è emersa la necessità di un'espressa disposizione giudiziale delle spese a carico dell'erario per poter procedere con le operazioni di vendita;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta **CHIEDE** che la S.V. Ill.ma, ad integrazione/modifica/rettifica dell'ordinanza di delega suddetta, voglia porre a carico dell'erario le spese necessarie per l'espletamento delle vendite, ai sensi dell'art. 131 lettera d) del DPR 30.5.2002 n. 115. Chiede altresì di disporre se è necessario comunque aprire un conto corrente intestato alla procedura e come procedere per la liquidazione dei compensi della sottoscritta.”

Il G.E.

Dato atto quanto sopra, modifica parzialmente l'ordinanza del GE dott. Previte e conseguentemente porre a carico dell'erario le spese necessarie per l'espletamento delle vendite, ai sensi dell'art. 131 lettera d) del DPR 30.5.2002 n. 115

Si comunichi al delegato e alle parti costituite.  
Cosenza, 19.06.20

Il giudice dell'esecuzione  
Dott. Giuseppe Sicilia

